

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI. PARERE C.P.A. – DETERMINAZIONI

ATTO DELIBERATIVO DI COMPETENZA:  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 18/10/2004 –  
MODIFICA ART. 23 DELIBERA DI C.C. N° 100 DEL 28/12/2006

## PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Definizioni e ambito di validità

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio Comunale le attività di.

- a) **BARBIERE O PARRUCCHIERE PER UOMO:** in questa categoria rientrano le attività, esclusivamente su persone di sesso maschile, consistenti in:
  - Taglio della barba;
  - Taglio dei capelli;
  - Colorazione e decorazione dei capelli;
  - Prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
  - Servizi tradizionalmente complementari ai precedenti.
- b) **PARRUCCHIERE PER DONNA:** in questa categoria rientrano le attività, esclusivamente su persone di sesso femminile, consistenti in:
  - Taglio dei capelli;
  - Esecuzione di acconciature;
  - Colorazione e decolorazione dei capelli;
  - Applicazione di parrucche;
  - Prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
  - Ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** in questa categoria rientrano le attività, esercitate indifferentemente su persone di sesso maschile o femminile e consistenti in:
  - Taglio della barba;
  - Taglio dei capelli;
  - Colorazione e decorazione dei capelli;
  - Esecuzione di acconciature,
  - Applicazione di parrucche;
  - Prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
  - Ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- d) **ESTETISTA:** in questa categoria rientrano tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.  
L'attività di estetista e l'uso dei prodotti utilizzabili, definiti dalle direttive CEE e dalla l.713 dell'11/10/86, nonché delle apparecchiature consentite è regolamentata dalla Legge 1/90.

L'attività di estetista che venga esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 14/63, n. 161 modificata dalla l. 23/12/70 n. 1142, ed integrata dalla Legge 29/10/84 n. 735 e dalla Legge 4/1/90 n. 1.

Le attività sopra indicate rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche se svolte in palestre, club, istituti di estetica medica, profumerie ed in qualsiasi altro luogo pubblico devono sottostare alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale.

## **Articolo 2**

### **Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

Chiunque, nell'ambito del territorio Comunale, intenda esercitare una o più delle attività di cui all'art. 1 comma 1, deve munirsi dell'apposita autorizzazione amministrativa da richiedersi secondo le modalità di cui al successivo articolo 10 e rilasciata dal Funzionario responsabile.

Non sono soggette ad autorizzazione amministrativa le attività disciplinate dal presente regolamento e svolte presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, nonché in qualsiasi luogo non aperto al pubblico, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto a condizione che siano dotati di apposito locale che posseda i requisiti indicati ai successivi articoli 18 e 19.

Non è consentito lo svolgimento in forma ambulante, delle attività di cui all'art. 1, comma 1, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, o persone ammalate, o immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Contenuti dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio**

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati;
- 2) Compatibilmente con le prescrizioni previste ai successivi articoli, ed a condizione che il titolare sia in possesso delle relative qualificazioni professionali o esista almeno un socio lavoratore provvisto delle relative qualifiche professionali, e che, fatta eccezione per l'attività di manicure e pedicure semplice, venga effettuata in appositi, separati ambienti, nella stessa sede l'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto di diverse attività disciplinate dal presente regolamento.

## **Articolo 4**

### **Requisiti**

L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) Compimento del diciottesimo anno di età del richiedente o, nel caso di società, del legale rappresentante;
- b) Idoneità sanitaria del titolare e del personale addetto;
- c) Qualificazione professionale del titolare o di 1 socio qualificato sempreché la maggioranza sia partecipante, oppure del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2, l. 23 dicembre 1970 n. 1142, dell'art. 3 della l. 4 gennaio 1990 n. 1, nonché della legislazione

- Regionale in materia. Tale accertamento non è richiesto nel caso che l'impresa risulti già iscritta in un albo provinciale delle imprese Artigiane di cui alla Legge 443 del 8/8/85;
- d) Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge 1142 del 23/12/70 e della Legge 4/1/90 la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio;
  - e) Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
  - f) Idoneità statica dei locali con particolare riferimento ai sovraccarichi sui solai indotti da particolari attrezzature in uso per l'attività.

L'accertamento dei requisiti indicati al comma precedente possono essere espletati con le procedure di seguito indicate:

- a) Requisito indicato alla lettera a): autocertificazione anagrafica;
- b) Requisito indicato alla lettera b): acquisizione di copia del libretto sanitario degli addetti;
- c) Requisito indicato alla lettera c): certificazione C.C.I.A.A. o autocertificazione nei casi previsti;
- d) Requisito indicato alla lettera d): certificazione Camera del Commercio;
- e) Requisito indicato alla lettera e): parere ASL competente per territorio;
- f) Requisito indicato alla lettera f): perizia tecnica redatta da tecnico abilitato che oltre a descrivere i locali e la loro legittimità urbanistica, certifichi l'idoneità statica degli stessi sia in relazione alla situazione generale dell'edificio che per i sovraccarichi che potrebbero essere indotti per l'espletamento dell'attività oggetto dell'autorizzazione.

## **Articolo 5**

### **Tipologia delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2 potranno essere rilasciate per una o più delle attività definite all'art. 1.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda.

La persona che assume la direzione dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

I soci ed i dipendenti che esercitino professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della relativa qualifica professionale.

## **Articolo 6**

### **Attività svolte presso il domicilio dell'esercente**

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa, siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

## **Articolo 7**

### **Commissione Consultiva Comunale**

- 1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2bis della legge 14/2/63 n. 161, come modificata dalla legge 23/12/70 n. 1142 e dalla legge 4/1/90 n. 1 è nominata dal Consiglio Comunale e decade alla scadenza del Consiglio stesso.
- 2) La Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:
  - a) Il Sindaco o un suo delegato, in qualità di Presidente;

- b) Tre rappresentanti delle categorie artigianali maggiormente rappresentative a livello comunale;
  - c) Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, a livello comunale, dei lavoratori del settore;
  - d) Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;
  - e) Un Dirigente Medico incaricato del Dipartimento di Prevenzione della ASL;
  - f) Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  - g) Il funzionario responsabile del Settore o suo delegato che assume le funzioni di relatore;
  - h) Un dipendente Comunale che svolge, senza diritto al voto, le funzioni di segretario.
- 3) Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti ad essa assegnati.
- 4) La Commissione emette i propri pareri nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dal presente regolamento a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) I componenti la Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quadriennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte o per decadenza pronunciata nel caso di mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificazione motivata, per 3 (tre) volte consecutive.

## **Articolo 8**

### **Compiti della Commissione Consultiva Comunale**

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) Domande di nuove autorizzazioni;
- b) Domande di trasferimento dei laboratori esistenti;
- c) Domanda di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) Sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) Revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento;
- f) Domande di sub ingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione riconducibili ai punti precedenti.

La Commissione dovrà essere sentita, altresì nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per la corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione come risulta dal protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse incompleta, si considererà valido il protocollo relativo all'ultima integrazione che successivamente l'avrà completata.

## **Articolo 9**

### **Ricorsi**

Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione adottato dal Funzionario Responsabile in fase istruttoria, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Avverso al provvedimento di diniego è ammesso ricorso da parte secondo le modalità e le disposizioni della legislazione vigente.

**PARTE II**  
**NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO**  
**DELL'ATTIVITA'**

**Articolo 10**  
**Richiesta di autorizzazione**

La domanda di autorizzazione per l'esercizio delle attività indicate all'art. 1, comma 1, deve essere presentata, su carta legale, al Sindaco, tramite l'Ufficio Competente, che ne rilascia ricevuta, e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- 1) Cognome e nome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- 2) Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- 3) Precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- 1) Planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, redatta in scala 1:100 da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale;
- 2) Certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente o di 1 *socio qualificato sempreché la maggioranza sia partecipante* o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- 3) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato presso la Cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di società di fatto depositato presso l'Ufficio del Registro;
- 4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8/8/85 n. 443 deve essere indicato il socio, o i soci, in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualifica professionale, come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, dell'art. 3 della legge 1/90, qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti soci nel caso di una società di fatto.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8/8/85 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'Autorizzazione richiesta.

**Articolo 11**  
**Rilascio dell'Autorizzazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Funzionario Responsabile sentita la Commissione di cui all'art. 7 entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione per l'attività di ESTETISTA deve essere corredata da dichiarazione (autocertificazione) attestante che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli predisposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano occasionalmente le attività previste dall'art. 1, comma 1, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia della stessa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La decisione del Funzionario Responsabile viene comunicata all'interessato a mezzo di messo comunale.

Del rilascio dell'autorizzazione il Funzionario Responsabile informa i seguenti Uffici:

- a) La Commissione Provinciale per l'artigianato;
- b) La Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- c) La sede Provinciale dell'INAIL;
- d) L'Ufficio Tributi del Comune;

- e) L'Ufficio igiene pubblica dell'ASL;
- f) Il Settore Edilizia Privata del Comune per la destinazione d'uso dei locali;
- g) La Questura.

## **Articolo 12**

### **Inizio attività**

L'inizio dell'attività dovrà avvenire entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunicata al'Ufficio competente a mezzo di dichiarazione del titolare inviata a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata a mano al protocollo del Comune entro dieci giorni dalla data di effettivo inizio. Il titolare dell'autorizzazione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività dovrà produrre un Certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle ditte per le imprese non artigiane, o, in assenza attestato del C.C.I.A.A. di iscrizione all'Albo. La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'Autorizzazione.

## **Articolo 13**

### **Modifiche**

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Funzionario Responsabile. L'autorizzazione potrà essere rilasciata una volta verificato che le modifiche non comportano la perdita dei requisiti minimi che avevano consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

## **Articolo 14**

### **Sospensione temporanea dell'attività**

L'attività deve serre svolta in modo continuativo e senza interruzione. È consentita la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 30 giorni. Su richiesta motivata dall'interessato è consentita la sospensione fino ad un anno, salvo proroghe, per motivi di salute o di maternità o per altre comprovate ragioni. Superato il termine senza che l'attività sia stata ripresa e senza ulteriori richieste di proroga l'autorizzazione è revocata.

## **Articolo 15**

### **Cessazione dell'attività o modifica della titolarità dell'impresa**

In caso di cessazione dell'attività il titolare entro 30 giorni dovrà darne comunicazione al competente Ufficio comunale e restituire l'autorizzazione. Qualora il titolare non provveda alla restituzione nei termini sopra indicati, il Dirigente con proprio provvedimento prende atto dell'avvenuta cessazione d'efficacia del titolo autorizzatorio. All'interessato verrà rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione, per tutti gli usi consentiti dalla legge, comprovante l'avvenuta cessazione.

## **Articolo 16**

### **Modifica della titolarità**

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Funzionario Responsabile una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessazione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto al 3° comma dell'art. 5 della Legge 8/8/85 n. 443 possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga condotta dal personale qualificato.

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'Autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

Decorso il sopracitato periodo l'Autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 1142/70, e dell'art. 3 della Legge 1/90.

### **Articolo 17**

#### **Trasferimento della sede**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio comunale, dovranno presentare istanza al Sindaco (al Funzionario Responsabile ) osservando le norme del presente regolamento.

Il trasferimento causa sfratto dai locali reso esecutivo con sentenza, potrà avvenire nel rispetto dell'art. 20 del Regolamento.

## **PARTE III**

### **NORME IGIENICO SANITARIE**

#### **Articolo 18**

##### **Requisiti igienici e caratteristiche dei locali**

Ai locali deve essere assicurato un costante ricambio d'aria diretto per mezzo di porte e di finestre a vasistas o mediante idonei dispositivi di ventilazione anche forzata.

I pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, con superficie liscia e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con divieto di sovrapposizione di moquette e simili.

Le pareti nell'ambito della zona di lavoro devono essere rivestite almeno sino all'altezza di due metri dal pavimento con materiale liscio e/o levigato, impermeabile, lavabile e disinfettabile.

I locali di esercizio e quelli annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.

I locali di esercizio devono avere altezza minima pari a quella prescritta dal regolamento edilizio vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione per le varie categorie di locali, e superficie proporzionata al numero di posti di lavoro.

Con riferimento a locali già adibiti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento all'esercizio delle attività summenzionate, il Sindaco, sentita l'ASL competente, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Per quanto concerne i locali in attività nella zona del Centro Storico (individuato secondo la normativa vigente all'atto del rilascio dell'autorizzazione), sono fatti salvi i diritti acquisiti, anche nell'ipotesi di successione a qualsiasi titolo nella titolarità dell'attività stessa. Inoltre, sentita l'ASL, potranno essere concesse deroghe ai requisiti igienici di cui ai precedenti commi, purché vengano apportate migliorie ai locali sotto il profilo igienico-sanitario.

Nei negozi di barbiere e di parrucchiere il numero minimo di lavabo/lavatesta con acqua corrente e scarichi sifonati deve essere la parte intera di  $1/3 + 1$  dei posti di lavoro previsti.

L'attività di parrucchiere per entrambi i sessi può essere svolta nello stesso locale senza separazione alcuna.

Qualora i locali siano divisi in cabine, ciascuno scomparto risultante deve avere superficie non inferiore a mq. 4.

Le pareti delle cabine devono avere rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza di 2 mt. dal pavimento.

Tutti gli strumenti di lavoro, le attrezzature, le suppellettili dovranno essere di materiali tali da permettere una facile pulizia e disinfezione.

I requisiti igienico-sanitari dei locali in cui vengono esercitate le attività di cui al precedente art. 1 sono accertati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione della ASL.

Gli impianti e le attrezzature devono essere conformi alle normative previste in materia.

### **Articolo 19** **Servizi igienici**

Gli esercizi devono essere dotati di locali adibiti a W.C. e anti W.C. ad uso esclusivo dell'esercizio, e possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio.

Unicamente nei riguardi dei locali già adibiti – al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento – all'esercizio delle attività summenzionate, è in facoltà del Sindaco, sentita l'ASL, derogare alla disposizione del comma precedente.

Parimenti, per quanto concerne i locali in attività nella zona compresa nel Centro Storico Urbano, sono fatti salvi i diritti acquisiti, anche nell'ipotesi di successione a qualsiasi titolo nella titolarità della stessa attività; potranno pertanto essere concesse deroghe dal Sindaco, sentita l'ASL, ai requisiti dei Servizi igienici, purché vengano apportate migliorie ai locali sotto il profilo igienico-sanitario.

### **Articolo 20** **Attrezzature e dotazione degli esercizi**

Il numero delle postazioni di lavoro è calcolato in modo che ad ogni posto corrisponda di massima una superficie minima di mq. 4.

La distanza tra due postazioni contigue di lavoro, misurata fra gli assi dei sedili, non deve essere inferiore a mt. 1,35.

Ogni esercizio deve essere dotato di un armadio per contenere la biancheria pulita, di un contenitore a perfetta chiusura lavabile e disinfettabile per la biancheria usata, nonché di recipienti a chiusura ermetica per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le norme ambientali vigenti.

L'attrezzatura deve essere adeguata al numero delle postazioni di lavoro.

### **Articolo 21** **Requisiti del personale addetto agli esercizi**

Tutte le persone addette all'esercizio, compreso il titolare ed i familiari, che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio dello stesso, devono essere muniti di tessera sanitaria di idoneità fisica, in corso di validità, rilasciata dalla competente ASL, dalla quale risulti che le stesse non sono affette da malattie infettive e diffuse.

Le tessere sanitarie devono essere tenute in custodia dal titolare della licenza, nell'ambito dei locali sede dell'esercizio, ed essere esibite ad ogni richiesta dell'Autorità competente.



## **Articolo 22**

### **Numero di autorizzazioni rilasciabili**

Il rilascio di autorizzazioni per apertura di nuovi esercizi di Barbiere è subordinato al rispetto del numero di esercizi (compresi quelli esistenti) che è stabilito in rapporto di 1,00 ogni 700 abitanti (attualmente  $29760/700=43$ ).

Il predetto numero potrà essere variato al variare della popolazione residente e di quella fluttuante eventualmente presente.

## **Articolo 23**

### **Distanze tra gli esercizi**

L'Autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di un esercizio di cui all'art. 1 viene rilasciata tenuto conto del rispetto della distanza minima tra esercizi della stessa categoria, stabilita in mt. 50,00.

La misurazione della distanza tra gli esercizi appartenenti alla stessa categoria, dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento della strada verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà assunta la distanza minore.

## **Articolo 24**

### **Superfici minime**

- 1) Per gli esercizi di barbieri o parrucchieri per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo la superficie minima viene fissata in mq. 25,00.

Per l'attività congiunta in un unico esercizio di parrucchiere per uomo e donna la superficie minima è stabilita in mq. 50,00, con il minimo di 25,00 mq. da destinare a ciascuna delle due attività.

- 2) Per gli esercizi di estetista la superficie minima viene stabilita in 25,00 mq., con le stesse prescrizioni di cui al punto 1).

La cabina di estetica annessa ad uno degli esercizi di cui al precedente punto 1) dovrà comunque avere una superficie minima pari a 25,00 mq.

I servizi devono essere separati ma possono avere l'accesso in comune.

Ai sensi delle vigenti norme igienico sanitarie la cabina estetica, in ogni caso, deve essere fornita di un lavabo.

L'Estetista che voglia svolgere anche una o più delle attività indicate all'art. 1 dovrà chiedere autonoma autorizzazione amministrativa.

Nel caso di attività contingentate verrà considerata una unità ogni due postazioni.

## **Articolo 25**

### **Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

L'Autorizzazione Comunale per l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'Autorizzazione è disposta dal SINDACO (Funzionario Responsabile), nel caso che venga meno uno o più dei requisiti soggettivi e oggettivi che ne abbiano determinato il rilascio.

Oltre che nel caso previsto all'art. 12 del presente regolamento (mancato inizio dell'attività entro 60 giorni oppure mancata produzione della certificazione richiesta), l'Autorizzazione sarà dichiarata decaduta nel caso che l'attività venga sospesa per un periodo superiore a tre mesi senza la preventiva autorizzazione comunale.

## **Articolo 26**

### **Tariffe**

Le tariffe delle prestazioni saranno determinate con provvedimento del Funzionario Responsabile sentite le proposte delle organizzazioni di categoria e debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

## **Articolo 27**

### **Orario**

Le attività indicate all'art. 1 del presente regolamento devono osservare l'orario di apertura e di chiusura che, sentite le associazioni di categoria interessate, verrà stabilito dalle autorità comunali per ognuna delle tipologie indicate.

## **Articolo 28**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo Comunale per ulteriori quindici giorni a partire dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

## **Articolo 29**

### **Norme finali**

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 469 del 15/07/97.